

COMUNE DI CASTELLAZZO NOVARESE



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA IUC- IMPOSTA UNICA COMUNALE

TITOLO I . DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento determina la disciplina per l'applicazione della Imposta Unica Comunale – I.U.C., istituita dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Con il presente regolamento vengono disciplinati particolarmente gli aspetti applicativi e gestionali della nuova imposta demandati dalla legge alla regolamentazione da parte dei singoli comuni, rinviando espressamente, per il resto, alle disposizioni dalla legge istitutiva dell'imposta. Relativamente alla componente T.A.R.I., il presente regolamento riprende il precedente regolamento approvato per la gestione della Tassa sui rifiuti TARES, fatte salve modifiche e integrazioni derivanti dal testo normativo istitutivo della IUC.

Art. 2 Composizione dell'imposta

L' Imposta Unica Comunale – I.U.C. si compone di:

I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili

T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili

T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

L'I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali

La T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare la erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili, compresa l'abitazione principale

La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio.

Art. 3 Tariffe e aliquote dell'imposta

Le tariffe e le aliquote per il pagamento della I.U.C. per le sue varie componenti, sono determinate per ogni singolo esercizio finanziario, dal Consiglio Comunale, contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione. In mancanza di apposita deliberazione, trovano applicazione le tariffe e le aliquote dell'anno precedente. Le modifiche annuali delle tariffe e delle aliquote possono riguardare anche solo alcune delle componenti che costituiscono la I.U.C. mantenendo inalterate le altre.

Contestualmente alla approvazione delle tariffe della TARI il Consiglio Comunale approva anche il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, integrabile con l'entità dei costi di gestione direttamente sostenuti dal Comune stesso.

In mancanza del piano finanziario elaborato in tempo utile per la sua approvazione nei termini per l'approvazione del bilancio, trova applicazione quanto previsto al secondo periodo del comma precedente.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso da titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell'ammontare complessivo della TASI stabilita dal Comune, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Con la stessa deliberazione con la quale sono determinate annualmente le tariffe e le aliquote della IUC, il Consiglio Comunale potrà, con disposizione avente natura regolamentare, modificare la percentuale come in precedenza stabilita, entro i limiti previsti dalla legge.

Art. 4 Scadenze per il versamento dell'imposta

Il versamento della Imposta Unica Comunale è effettuato con le modalità previste dalla legge con le seguenti scadenze:

Tributo	Prima rata	Seconda rata	Terza rata	Pagamento in unica soluzione
IMU	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TASI	16 giugno	16 dicembre		16 giugno
TARI	16 giugno	16 settembre	16 gennaio anno successivo	16 giugno

Il Consiglio comunale, contestualmente alla approvazione delle tariffe e con la stessa deliberazione annuale, può prevedere scadenze diverse da quelle indicate dal presente articolo, limitatamente a quelle per le quali la scadenza non è stabilita da espresse disposizioni di legge.

Art. 5 Differimenti dei versamenti

Ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dell'art. 1 commi 700 e 702 della legge 27.12.2013 n. 147, il funzionario responsabile della IUC, in base ad apposita richiesta debitamente documentata da cui emergano effettive circostanze attenuanti o esimenti e sentito il Sindaco, potrà disporre differimenti di versamenti che non superino in ogni caso il periodo di mesi sei per ogni singola rata in scadenza. E' fatto salvo quanto indicato al successivo art. 8.

Quanto previsto al comma precedente trova applicazione esclusivamente per gli importi dei tributi di spettanza del Comune.

Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, in caso di omesso o insufficiente versamento della I.U.C., trova applicazione l'art. 13 del D.Lgs. 18.12. 1997n. 471.

Alla IUC si applicano le disposizioni in materia di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 6 Modello unico di dichiarazione

Per facilitare e semplificare l'azione del Comune e gli adempimenti a carico degli utenti, il Comune provvederà a predisporre un modello unico di dichiarazione relativa alle componenti dell'imposta riferite ai servizi.

Art. 7 Funzionario responsabile

Il responsabile del servizio tributi è individuato nel funzionario responsabile al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività gestionale ed organizzativa relativa alla I.U.C., in tutte le sue componenti, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti l'attività e la rappresentanza in giudizio per le controversie che venissero ad instaurarsi;

Art. 8 Fondo sociale di solidarietà

In esecuzione dei principi stabiliti dallo Statuto, per sostenere la crescita civile e sociale della comunità, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione può istituire annualmente, a vantaggio di nuclei famigliari di cittadini residenti, un fondo di solidarietà finanziato con una parte dei proventi dell'imposta unica comunale. Il fondo di solidarietà potrà essere utilizzato dalla giunta comunale per alleviare situazioni di disagio economico e sociale, segnalati o rilevati d'ufficio, emergenti o accresciuti a seguito dell'aumento della pressione tributaria locale non accompagnata da alcuna riduzione della pressione fiscale da parte dello Stato.

Le agevolazioni ed i benefici riconosciuti ai contribuenti residenti, saranno strettamente correlati alla pressione tributaria dagli stessi sostenuta in applicazione della IUC, quale strumento straordinario per alleviare le difficoltà economiche dei nuclei familiari non adeguatamente o sufficientemente compensabili con eventuali riduzioni previste dal presente regolamento.

Il fondo potrà essere destinato alla erogazione di contributi, allo sgravio di tributi locali, canoni di locazione, alla fornitura di buoni d'acquisto di prima necessità da utilizzare presso esercizi commerciali esclusivamente operanti sul territorio comunale

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER OGNI TRIBUTO DI CUI SI COMPONE LA I.U.C.

CAPO I

I.M.U.- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art.9 Presupposto dell'imposta

L'IMU ha per presupposto il possesso di immobili, fatta esclusione per l'abitazione principale e le pertinenze delle stesse e per gli ulteriori immobili indicati espressamente dalla legge.

Art. 10 Agevolazioni

In considerazione della estrema difficoltà di prevedere in via prioritaria i margini di riduzione delle entrate derivanti dalla nuova imposta unica comunale conseguenti alle agevolazioni previste dalla normativa per le sue varie componenti, il presente regolamento individua le possibilità che sono riconosciute al Consiglio Comunale in merito alle agevolazioni applicabili per l'imposta comunale sugli immobili.

Entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ogni singola annualità, in sede di definizione delle aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, il Consiglio Comunale potrà riconoscere agevolazioni da individuare tra le seguenti:

- a) può essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) può essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- c) può essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente al caso in cui la quota di rendita risultante in catasto non eccede il valore di euro 500,00 oppure, in alternativa, nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari che presentino il requisito previsto, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'IMU, anche per conto della eventuale pluralità di possessori, presenta al Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale evidenzia la sussistenza dei requisiti previsti per l'esenzione.
- d) può stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro

effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

e) può disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

f) può stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;

g) può prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, limitatamente ai due anni precedenti alla annualità in cui la inedificabilità è divenuta effettiva a seguito della approvazione definitiva dello strumento urbanistico.

h) in previsione di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, può determinare, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. In mancanza di apposita deliberazione, trovano applicazione i valori di più recente approvazione, ove sussistenti;

i) ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

Le agevolazioni previste dal Consiglio Comunale trovano applicazione anche per gli anni successivi ove non modificate.

CAPO II

T.A.S.I. - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 11 Presupposto del tributo

Presupposto impositivo della TASI è il possesso o l'intera detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria

Art. 12 Aliquote del tributo

L'aliquota della TASI è stabilita dal Consiglio Comunale contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre tale scadenza. Il Consiglio Comunale, con la suddetta deliberazione, stabilisce con apposita disposizione avente efficacia regolamentare, eventuali modifiche rispetto alla aliquota base prevista nella misura dell'uno per mille.

A tal fine, il Consiglio Comunale può:

- ridurre l'aliquota fino al suo azzeramento;
- determinare aliquote differenziate in relazione alle diverse tipologie di immobili, in ogni caso entro i limiti massimi stabiliti dalla legge.

La somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non potrà essere superiore alla aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31 dicembre 2013, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 l'aliquota massima della TASI non può eccedere il valore di base.

Art. 13 Servizi indivisibili di cui garantire la copertura.

La TASI è applicata al fine di garantire principalmente la copertura dei costi relativi ai seguenti servizi indivisibili:

- manutenzione degli spazi adibiti a verde pubblico
- servizio di illuminazione pubblica
- servizi di manutenzione cimiteri comunali
- servizi socio-assistenziali

Contestualmente alla determinazione delle aliquote, il Consiglio Comunale indicherà, per ciascuno dei servizi suelencati, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Con la stessa deliberazione, con disposizione avente natura regolamentare, il Consiglio Comunale potrà individuare i servizi indivisibili in modo diverso rispetto a quelli inizialmente previsti al comma precedente. Ai fini del calcolo dei costi da coprire con i proventi della TASI, è fatta salva ogni disposizione normativa che comporti una riduzione dei trasferimenti dello Stato collegata alla nuova entrata derivante dalla TASI, derivandone che le entrate per TASI dovranno essere almeno pari alle riduzioni dei trasferimenti statali determinate dal Ministero dell'Interno.

Art. 14 Agevolazioni

Sulla base delle stesse considerazioni indicate al precedente art. 10 comma 1, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ogni singola annualità, in sede di definizione delle aliquote per la TASI, il Consiglio Comunale, compatibilmente con la necessità di garantire gli equilibri di bilancio, potrà riconoscere esenzioni e riduzioni da individuare tra le seguenti situazioni:

- 1) utenze domestiche relative a nuclei familiari composte da una sola persona;
- 2) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- 3) locali, diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- 4) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- 5) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- 6) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Le agevolazioni previste annualmente dal Consiglio Comunale trovano applicazione anche per gli anni successivi ove non modificate.

Eventuali ulteriori esenzioni e riduzioni potranno esse stabilite nel rispetto della normativa vigente.

CAPO III

T.A.R.I. - TASSA SUI RIFIUTI

Parte I

Art. 15 Presupposto

La TARI è dovuta da chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 16 Principi generali per definizione tariffa

La tariffa del tributo comunale sui rifiuti si conforma, in via principale, alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, adeguandole, nel rispetto del principio "chi inquina paga", con criteri di commisurazione della tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al

costo del servizio sui rifiuti, attraverso anche la individuazione di ulteriori categorie rispetto a quelle previste dal D.P.R. n. 158/1999.

Art. 17 Presupposto per l'applicazione del tributo

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si intendono per:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, *dancing* e cinema all'aperto, parcheggi fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative superfici coperte pertinenziali e accessorie;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, a destinazione diversa dalle abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 18 Soggetti passivi

Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 19 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, tribune e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, *silos* e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, che hanno comportato il mancato utilizzo o abitazione, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di nuovo inizio dell'utilizzo o dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, per esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti o la cessazione delle attività stesse purché debitamente documentata e che comporti il totale inutilizzo dei locali

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 20 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente

Art. 21 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

- b) le superfici agricole produttive di rifiuti di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie e fienili;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Relativamente agli immobili destinati ad attività agricole, in considerazione delle caratteristiche degli immobili e della loro destinazione particolare, e fatta esclusione per gli eventuali spazi adibiti ad ufficio, al fine di contemperare la esigenza di evitare la sovrapposizione di costi sostenuti per la smaltimento di rifiuti speciali prodotti con la necessità di comunque condividere i costi che la collettività sostiene per il servizio e, stante la obbiettiva impossibilità di individuare le superfici soggette o escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 65% (sessantacinqueper cento) con un minimo di superficie tassabile per ogni soggetto passivo di mq. cento.

Per gli immobili a destinazione industriale ed artigianale finalizzati alla produzione di beni, troverà applicazione la normativa vigente in materia di smaltimento diretto dei rifiuti assimilabili agli urbani.

I soggetti passivi del tributo possono richiedere la esatta determinazione della superficie da assoggettare a tributo presentando la piantina dettagliata dei locali, con la esatta individuazione dei locali dove si producono i rifiuti speciali e la documentazione dalla quale emergono le modalità di smaltimento dei rifiuti stessi tramite imprese abilitate.

Non sono considerate tassabili le superfici relative a immobili o loro parti, a destinazione agricola che, pur accatastate, risultino di fatto inutilizzate per vetustà o inutilizzabilità o abbandono di fatto, in condizioni tali pertanto da rientrare nelle ipotesi di esenzione di legge e indicate al precedente art. Tale esenzione dovrà essere oggetto di apposita indicazione in sede di dichiarazione.

Art. 22 Superficie degli immobili

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna e esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Parte II – Tariffe

Art. 23 Determinazione della tariffa

Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, anche sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 24 Articolazione della tariffa

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, l'entità dei rifiuti riferibili alle utenze non domestiche è determinata anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La tariffa, così come emergente da quanto previsto dai commi precedenti, può essere rideterminata, ai sensi del precedente art. 16, attraverso l'introduzione di ulteriori criteri di commisurazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, o di categorie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della legge 27.1.2013 n. 147, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze o attraverso l'introduzione di ulteriori criteri di commisurazione

Art. 25 Periodi di applicazione del tributo

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa.

Art. 26 Tariffa per le utenze domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 24 è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al

punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 24, è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 27 Occupanti le utenze domestiche

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate, anche se non residenti, le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come per esempio le *colf* o *badanti* che dimorano presso la famiglia.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata altrove e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune o per le utenze domestiche tenute a disposizione da parte di soggetti residenti (2^a case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di due unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato in una unità.

Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero effettivo di ciascun nucleo familiare.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche già esistenti è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento mentre, per le nuove utenze, è quello risultante alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno seguente.

Art. 28 Tariffa per le utenze non domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 24, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 24 è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 29 Classificazione delle utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 15 mq.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 30 Tributo giornaliero

Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola nella misura del 100%.

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. E' ammessa la possibilità di effettuare i pagamenti direttamente al servizio di polizia municipale

5Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art. 31 Tributo provinciale

Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Parte III – Riduzioni e agevolazioni

Art. 32 Riduzioni per le utenze domestiche

Sulla base delle stesse considerazioni indicate al precedente art. 10 comma 1 e 14 comma 1, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ogni singola annualità, in sede di definizione delle tariffe per la TARI, il Consiglio Comunale, compatibilmente con la necessità di garantire gli equilibri di bilancio, potrà riconoscere esenzioni e riduzioni da individuare tra le seguenti situazioni:

- a) utenze domestiche relative a nuclei familiari composte da una sola persona, da applicare sulla tariffa base che è riferita ai nuclei familiari composti da due persone.
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo

Alle utenze domestiche che avviino il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto è applicata una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro trenta giorni dalla data di attivazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo. L'Amministrazione Comunale eseguirà apposite ispezioni volte ad accertare l'effettiva attività di compostaggio.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 33 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

La tariffa si applica in misura ridotta, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, e comunque a seguito di dichiarazione resa all'interessato.

Per gli utenti che alla data del 31.12.2013 già usufruiscono della riduzione in base agli elenchi Tares, la riduzione, a decorrere dal 1.1.2014, sarà applicata d'ufficio dal comune.

Il Consiglio Comunale, compatibilmente con la necessità di garantire gli equilibri di bilancio, potrà prevedere riduzioni proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

Art. 34 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nel regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 19.09.2014 purché non in contrasto con il presente regolamento e con le disposizioni di legge eventualmente sopravvenute.

Art. 36 Entrata in vigore

Il presente regolamento produce i suoi effetti a decorrere dalla data del 1 gennaio 2014

Allegato A – Elenco delle utenze non domestiche

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, tribune, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione, depositi, magazzini
15	Attività artigianali di produzione beni e servizi specifici diversi da tipologia botteghe
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, <i>night club</i>
22	Magazzini senza vendita diretta
23	Impianti sportivi